



COMUNE DI PUTIFIGARI

Provincia di Sassari

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
procedura per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni della
Scuola Secondaria di I grado
Anni scolastici 2023/2024 (periodo novembre 2023 – giugno 2024) - 2024/2025
CODICE CIG: ZD53C24460

Art. 1	Oggetto dell'appalto.....	Pag. 2
Art. 2	Natura giuridica del servizio	Pag. 2
Art. 3	Durata	Pag. 2
Art. 4	Descrizione e modalità di effettuazione del servizio	Pag. 2
Art. 5	Variazioni percorsi, fermate ed orari.....	Pag. 4
Art. 6	Carattere del servizio ed interruzione del servizio	Pag. 4
Art. 7	Destinatari del servizio e modalità di individuazione	Pag. 4
Art. 8	Mezzi di trasporto	Pag. 4
Art. 9	Personale	Pag. 5
Art. 10	Compiti e norme di comportamento del personale in servizio sui mezzi di trasporto	Pag. 6
Art. 11	Responsabilità e polizze assicurative	Pag. 7
Art. 12	Cessione e subappalto	Pag. 8
Art. 13	Avvio dell'esecuzione del contratto	Pag. 8
Art. 14	Varianti	Pag. 8
Art. 15	Variazioni entro il venti per cento	Pag. 8
Art. 16	Revisione prezzi del servizio	Pag. 8
Art. 17	Risoluzione del contratto	Pag. 9
Art. 18	Sostituzione dell'affidatario	Pag. 10
Art. 19	Recesso	Pag. 10
Art. 20	Liquidazione delle competenze e tracciabilità dei flussi finanziari.....	Pag. 10
Art. 21	Controlli e penalità	Pag. 10
Art. 22	Sicurezza.....	Pag. 10
Art. 23	Clausola sociale	Pag. 11
Art. 24	Completamento delle prestazioni in caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato	Pag.11
Art. 25	Osservanza dei contratti collettivi di lavoro e obblighi assicurativi	Pag. 11
Art. 26	Cauzione definitiva	Pag. 12
Art. 27	Tutela della Privacy	Pag. 12
Art. 28	Imposte, tasse e vincoli contrattuali	Pag. 12
Art. 29	Controversie	Pag. 12
Art. 30	Rinvio	Pag. 12

Art. 1 - Oggetto dell'appalto.

1. Il presente capitolato disciplina l'affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola secondaria superiore di I grado, residenti nel Comune di Putifigari e frequentanti la scuola secondaria di I grado presso l'Istituto Eleonora d'Arborea di Villanova Monteleone.
2. L'affidamento, prevede, inoltre lo svolgimento del servizio di trasporto degli alunni delle scuole site nel comune di Putifigari presso l'Istituto comprensivo di Villanova Monteleone e il trasporto per le attività scolastiche e i progetti scolastici autorizzati dal Comune, da effettuarsi in orario compatibile con il regolare svolgimento del servizio di trasporto scolastico, secondo le modalità e calendario concordati tra Amministrazione e Istituto Comprensivo per un totale complessivo di km 300 per anno scolastico.
3. A fini del presente capitolato, il Comune di Putifigari è indicato per brevità "Comune".

Art. 2 – Natura giuridica del servizio.

1. Il servizio viene appaltato in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, ed in particolare:
 - D. Lgs. 22.12.2000, n. 395 e regolamento attuativo D.M. 161 del 28.04.2005 (in materia di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada);
 - Nuovo codice della strada – D.lgs. 30.04.1992, n. 285 e sue modificazioni;
 - Legge 11.08.2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);
 - D.M. 18 aprile 1977 (Caratteristiche costruttive degli autobus) integrato con successivo D.M. 13.01.2004 e D.M. 1.04.2010;
 - D.M. 31.01.1997 (Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico) e successiva circolare del Ministero dei trasporti e della Navigazione n. 23 dell'11 marzo 1997;
 - Decreto Ministero della Transazione ecologica 17.06.2021 (Criteri ambientali minimi per l'acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada).
2. La ditta aggiudicataria sarà tenuta a osservare la normativa del settore, vigente al momento, compresi i provvedimenti adottati ed entrati in vigore in data successiva a quella di affidamento del servizio.
3. Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi a ogni effetto "servizio pubblico essenziale" e per nessun motivo deve essere sospeso, interrotto o abbandonato, salvo quanto indicato nel successivo art. 6. Nello svolgimento del servizio, pertanto, la ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto dei principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" nonché delle disposizioni contenute nella Legge 146/1990 recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Art. 3 - Durata.

1. Il presente appalto avrà la durata di n. 2 anni scolastici e specificatamente 2023/2024 (periodo novembre 2023 – giugno 2024 e 2024/2025).
2. La data di inizio e di termine del servizio sono stabilite in base al calendario scolastico approvato dalla Regione Autonoma della Sardegna e applicato dall'Istituzione scolastica.
3. Alla data di scadenza del contratto lo stesso s'intende risolto di diritto, senza bisogno di alcuna disdetta da parte del Comune.
4. Il servizio di trasporto deve essere svolto giornalmente nel rigoroso rispetto del calendario scolastico, in modo da garantire la regolare frequenza degli alunni.
5. Qualora il Comune, nel periodo considerato, dovesse adottare un nuovo sistema di gestione del servizio di trasporto scolastico, o ravvedesse l'opportunità della soppressione del servizio, o lo stesso venisse interrotto o riorganizzato con modalità differenti per cause di forza maggiore o di differenti disposizioni normative, l'appalto potrà essere interrotto con un preavviso da effettuarsi mediante lettera raccomandata A/R o PEC con almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo e il contratto potrà essere risolto, alla scadenza di detto termine, senza che l'appaltatore possa avanzare alcuna pretesa risarcitoria.
6. Il Comune si riserva di chiedere, nelle more della stipula del contratto di appalto, l'esecuzione anticipata del contratto, nei modi ed alle condizioni di legge, ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023. Le ditte concorrenti, con la partecipazione stessa alla gara, esplicitamente accettano questa possibilità, senza opporre riserve.

Art. 4 - Descrizione e modalità di effettuazione del servizio.

1. Il servizio di trasporto degli alunni è giornaliero e deve essere effettuato nei giorni di effettivo funzionamento delle scuole, in rapporto al calendario deciso della autorità scolastiche regionali, in favore degli alunni frequentanti la scuola secondaria di I grado, compresi gli alunni portatori di handicap, con l'utilizzo di un mezzo in regola con le vigenti norme sul trasporto scolastico.
2. L'esecuzione del servizio, da attuarsi mediante una corsa extraurbana dal Comune di Putifigari alla scuola secondaria di primo grado sita nel Comune di Villanova Monteleone, consiste:
 - per l'andata, nella salita degli utenti presso i punti di raccolta individuati, agli orari stabiliti e nella loro discesa presso l'istituto sito nel comune di Villanova Monteleone;
 - per il ritorno, nella salita degli utenti presso il plesso scolastico e l'effettuazione del percorso a ritroso con discesa presso i punti di raccolta individuati, negli orari stabiliti.
3. Il servizio di trasporto inizia con l'accesso degli alunni al mezzo di trasporto e termina con la discesa dallo stesso. Tutti gli alunni dovranno essere raccolti e fatti scendere nei punti stabiliti per le fermate dal Comune. All'orario fissato per

- l'uscita, il mezzo di trasporto dovrà già trovarsi presso la scuola, l'operatore dovrà verificare che gli alunni trasportati all'arrivo siano presenti all'uscita, in caso contrario dovrà comunicare l'evento all'Istituzione che in quel momento è più accessibile (Comune, scuola o famiglia).
4. Il mezzo di trasporto, al fine di evitare eventuali attraversamenti stradali in prossimità della scuola, dovrà sostare, sia per l'accesso in partenza che per la discesa in arrivo, lungo il marciapiede prospiciente l'edificio scolastico.
 5. Alla conclusione delle lezioni dovrà essere assicurata massima tempestività del servizio trasporto, al fine di consentire l'immediato rientro a casa degli alunni.
 6. Il servizio dovrà essere garantito tenendo opportunamente conto dell'orario di ingresso e di uscita nelle scuole e dovrà, di regola, essere effettuato a mezzo di corse al mattino con rientro alle fine delle lezioni e corse al pomeriggio per gli alunni che frequentano le lezioni pomeridiane e/o corsi di recupero nei giorni previsti dalla Scuola.
 7. Le lezioni si svolgono, salvo eventuali diverse indicazioni o modifiche da parte dell'Istituto scolastico, per 5 giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì), con un rientro pomeridiano.
 8. Il servizio comprende, inoltre:
 - il servizio di trasporto degli alunni, da effettuarsi nei giorni di espletamento delle prove degli esami scritti e orali, delle classi terze ammessi a sostenere l'esame di licenza superiore (gli orari saranno subordinati a quelli stabiliti dall'Istituto Comprensivo per lo svolgimento delle prove);
 - il servizio di trasporto di alunni delle scuole site nel comune di Putifigari presso l'Istituto comprensivo di Villanova Monteleone e il trasporto per le attività scolastiche e i progetti scolastici autorizzati dal Comune, da effettuarsi in orario compatibile con il regolare svolgimento del servizio di trasporto scolastico, secondo le modalità e calendario concordati tra Amministrazione e Istituto Comprensivo per un totale complessivo di km 300 per anno scolastico.
 9. Il numero stimato presunto complessivamente di utenti è di circa n. 20 unità, per l'anno scolastico 2023/2024, e, presumibilmente lo stesso per l'anno scolastico 2024/2025.
 10. Inoltre, ai soli fini della formulazione dell'offerta e a titolo meramente indicativo, il percorso da Putifigari a Villanova Monteleone andata e ritorno è di circa 20 km, il numero complessivo dei chilometri per anno scolastico, stimato per circa 171 giorni (dato del calendario scolastico Regione Sardegna A.S. 2023/2024 per n. 5 giorni/settimana), è di circa km. 3.420, comprensivo di n. 1 rientri pomeridiani settimanali.
 11. La ditta aggiudicataria, dovrà, inoltre, garantire ed assicurare tutte le corse necessarie in caso di cambiamenti occasionali di orario scolastico, qualsiasi volta vi siano uscite anticipate o variazioni di orario delle lezioni anche relative ad alcune classi, previa comunicazione da parte del Comune. Il servizio dovrà essere garantito anche se necessitasse ad un solo alunno e dovrà essere assicurato anche in caso di assemblee, brevis letio e scioperi.
 12. In caso di sciopero o assemblea degli insegnanti o per altre cause che determinano una modifica temporanea dell'orario di inizio o termine delle lezioni, il Comune informa la ditta affidataria delle variazioni di orario. Per quel giorno, la ditta affidataria deve effettuare, ove si rendesse necessario, senza chiedere alcun corrispettivo aggiuntivo, il trasporto sia all'ora indicata nella comunicazione e sia nel normale orario previsto per il servizio.
 13. Gli addetti al servizio devono garantire la reperibilità in modo da poter assicurare il servizio, in caso di emergenze e/o sciopero del personale scolastico che determini l'anticipo od il ritardo del normale orario di lezione, anche limitatamente a talune classi.
 14. Il servizio dovrà essere svolto dalla ditta aggiudicataria con i propri capitali e mezzi tecnici, a proprio rischio, con proprio personale e con autoveicoli in numero sufficiente all'espletamento del servizio.
 15. Per la stessa natura del servizio, si precisa che il numero degli alunni indicato nel precedente comma 7, l'articolazione dell'itinerario e le frequenze potranno subire variazione quantitative, in aumento o in diminuzione, a fronte delle esigenze effettivamente accertate, senza che la ditta aggiudicataria possa in alcun modo pretendere maggiorazioni del prezzo pattuito.
 16. Il servizio dovrà essere effettuato con mezzi aventi capienza idonea rispetto al numero degli utenti, così da garantire ad ogni utente il posto a sedere.
 17. La ditta aggiudicataria dovrà partecipare, per il tramite del Responsabile del Servizio di cui al successivo art. 9 comma 5 e prima dell'inizio dell'anno scolastico, a incontri con il personale dell'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Putifigari per la programmazione del servizio e successivamente, ogni volta che l'Amministrazione lo ritenga opportuno, nonché a eventuali assemblee degli utenti. Nell'organizzazione dei servizi il prestatore dovrà scrupolosamente attenersi alle disposizioni che verranno impartite in corso d'anno dal competente Ufficio Comunale incaricato della gestione.
 18. Il giorno di inizio e il calendario relativi al servizio annuale verranno comunicati di anno in anno dal Comune, prima dell'inizio del servizio stesso.
 19. In caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso dovuto a cause di forza maggiore, il prestatore del servizio, previo accordo con il Comune, dovrà effettuare le necessarie deviazioni degli itinerari per garantire il normale espletamento del servizio, dandone tempestiva comunicazione agli utenti.
 20. Ogni mezzo di trasporto deve essere dotato di telefono cellulare o altro dispositivo adeguato al fine di garantire la tempestiva comunicazione dell'avversità eventualmente occorsa (ad esempio in occasione di incidenti), senza l'abbandono del mezzo medesimo e dei minori trasportati. La ditta aggiudicataria dovrà dare immediata comunicazione al Comune di tutti gli incidenti che dovessero verificarsi durante il trasporto, anche nel caso in cui non ne fosse derivato alcun danno.

Art. 5 - Variazioni percorsi, fermate ed orari.

1. La ditta aggiudicataria è tenuta ad effettuare i percorsi e le fermate secondo le direttive e gli itinerari comunicati dal Comune. La ditta aggiudicataria non può sollevare eccezioni di sorta alle direttive e alle disposizioni del Comune riguardante percorsi, itinerari, tempi e fermate.
2. Gli orari, le fermate, i punti di raccolta ed il numero degli utenti da servire potranno subire delle variazioni, o essere revocati, in ogni momento al verificarsi di circostanze non prevedibili e, in ogni caso, in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare, al fine di favorire l'adempimento della frequenza scolastica ovvero garantire, a discrezionale giudizio del Comune, le migliori condizioni di sicurezza stradale e tutela personale dei trasportati.
3. Il Comune si riserva la facoltà pertanto di variare, istituire e/o sopprimere percorsi, fermate ed orari in conseguenza di esigenze o variazioni dell'utenza o nella struttura dell'organizzazione scolastica, senza che ciò implichi modifica delle condizioni contrattuali.

Art. 6 - Carattere del servizio ed interruzione del servizio

1. Il servizio di trasporto scolastico non deve subire alcuna interruzione.
2. Le prestazioni, oggetto del presente appalto, sono da considerarsi, ad ogni effetto, servizio pubblico essenziale, ai sensi della Legge 12.06.1990, n. 146, "Norme dell'esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e ss.mm.ii.. Pertanto la ditta aggiudicataria dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.
3. In caso di accertata accidentalità, che non consenta il trasporto degli alunni ai sensi del presente capitolato e nei tempi e modi stabiliti, la ditta aggiudicataria deve comunicare al Comune, agli utenti interessati ed alle Istituzioni scolastiche nel termine massimo di minuti 15 (quindici), decorrenti dal momento fissato per l'inizio dell'espletamento del servizio ovvero, dal verificarsi dell'evento accidentale, l'interruzione del servizio ed assicurare un tempestivo servizio sostitutivo, garantendo comunque il pieno e puntuale espletamento dei successivi servizi di trasporto da effettuarsi nel corso della giornata, con ogni onere ed incombenza ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria.
4. In ogni caso incombe sulla ditta aggiudicataria l'obbligo di mettere a disposizione altro mezzo altrettanto idoneo.
5. Nell'eventualità che la ditta aggiudicataria non provveda a quanto indicato ai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo, il Comune si riserva la facoltà di richiedere la prestazione ad altra ditta, addebitando l'eventuale maggior costo alla ditta affidataria medesima. Il Comune si riserva, altresì, anche la facoltà di procedere all'applicazione della relativa penale sulla base delle disposizioni contenute nel successivo art. 17 del presente capitolato.
6. Entro giorni 10 (dieci) naturali, successivi e continui dal verificarsi dell'evento accidentale la ditta aggiudicataria deve dimostrare il verificarsi dell'accaduto, fornendo idonea documentazione comprovante l'effettiva causa accidentale.
7. Poiché le attività prestazionali richieste sono riconducibili ai servizi pubblici essenziali, ai sensi della legislazione vigente, la ditta aggiudicataria, nel caso di impossibilità a prestare il servizio, dovuta a scioperi del personale dipendente, si impegna a darne tempestiva comunicazione scritta al Comune nei termini previsti dall'art. 2 della Legge n. 146/1990 e ss.mm.ii., garantendo, comunque, le prestazioni previste dalla legge stessa.
8. La ditta aggiudicataria dovrà garantire il rispetto delle normative che nel corso dell'appalto verranno emanate in materia, o loro modifiche e integrazioni.
9. In caso di azione collettiva di astensione dal lavoro dei propri dipendenti, la ditta aggiudicataria deve conformarsi a quanto disposto dalla normativa in materia L. 146/90. All'inizio del periodo contrattuale la ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare formalmente al Comune la propria regolamentazione interna relativa al diritto di sciopero del personale in riferimento al disposto della L. 146/90.

Art. 7 - Destinatari del servizio e modalità di individuazione.

1. Il servizio di trasporto scolastico è riservato agli alunni residenti nel Comune di Putifigari frequentanti la scuola secondaria di I grado presso l'Istituto Comprensivo "Eleonora d'Arborea" sito nel Comune di Villanova Monteleone.
2. Sulla scorta delle domande presentate, l'Ufficio Comunale predispone appositi elenchi degli utenti. Tali elenchi sono costantemente aggiornati secondo le nuove richieste di fruizione del servizio.
3. Essendo il servizio effettuato per il Comune di Putifigari, è fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di trasportare unicamente le persone all'uopo autorizzate. E' compito del personale della ditta aggiudicataria procedere alla verifica del possesso, in capo agli utenti, di regolare e conforme titolo di legittimazione alla fruizione del servizio (o analogo provvedimento comunale), segnalando al Comune chi ne risultasse sprovvisto.
4. La ditta aggiudicataria è altresì tenuta a comunicare eventuali comportamenti scorretti degli utenti e/o situazioni particolari o anomalie riscontrate durante il servizio de quo.
5. La ditta aggiudicataria si impegna a tenere all'interno di ciascun automezzo un registro sul quale annotare giornalmente il numero utenti, i percorsi effettuati e le relative distanze percorse. Il registro potrà essere oggetto di verifica da parte degli uffici comunali competenti.
6. Il Comune si riserva il diritto di effettuare, in qualunque momento, controlli sul servizio e sull'utenza.

Art. 8 - Mezzi di trasporto.

1. Tutti i mezzi di trasporto impieganti nel servizio dovranno essere in perfetto stato di efficienza, ordine e pulizia interna ed esterna, muniti di polizza d'assicurazione, licenza di noleggio con conducente, tassa di possesso e carta di circolazione, regolarmente manutenzionati secondo le prescrizioni della casa costruttrice e sottoposti a revisione periodica alle scadenze previste dalla legge.
2. La ditta aggiudicataria dovrà individuare il Responsabile del Servizio di manutenzione e trasmettere al Comune, prima dell'inizio del servizio, i programmi di manutenzione di tutti i mezzi impiegati nel servizio.

3. I mezzi dovranno essere idonei per capacità di trasporto, dimensioni, indicazioni ed eventuali prescrizioni o limitazioni contenute nelle carte di circolazione e per ogni altra caratteristica ad effettuare i servizi di cui al presente capitolato; dovranno corrispondere ai requisiti e caratteristiche tecniche specificatamente previsti dalle vigenti norme di legge e regolamenti in materie di trasporto scolastico e da quelle che eventualmente entreranno in vigore durante il periodo contrattuale.
4. I mezzi dovranno essere utilizzati nel rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione stradale.
5. Tutte le spese e gli oneri relativi al buon funzionamento dei mezzi sono a carico della ditta aggiudicataria, che dovrà, in particolare, garantire la pulizia e la disinfezione e sanificazione quotidiana degli stessi, oltretutto la pulizia dell'esterno secondo un programma predefinito che garantisca il decoro e ne salvaguardi l'estetica; a carico della ditta aggiudicataria è posta la pronta sostituzione di parti della carrozzeria che possono arrecare danno agli utenti (vetri rotti, sedili fuori uso, piano di calpestio con presenza di imperfezioni, ecc.), la manutenzione ordinaria e straordinaria e in genere tutti gli interventi necessari al funzionamento e alla conservazione ottimale degli autobus per tutta la durata dell'appalto.
6. La ditta aggiudicataria è tenuta a osservare scrupolosamente le disposizioni circa i veicoli in servizio pubblico e tutte le altre disposizioni in materia di circolazione sulle strade e aree pubbliche (velocità, sicurezza, stato di efficienza dei mezzi, condotta di marcia, ecc...), nonché tutte le prescrizioni generali e particolari vigenti o che verranno successivamente emanate.
7. I suddetti veicoli devono essere in proprietà o nella disponibilità giuridica della ditta affidataria, essere rispondenti al D. M. 18.04.1977 (Caratteristiche costruttive degli autobus) e ss.mm.ii. ed essere in possesso dei requisiti previsti dai Decreti del Ministero dei Trasporti del 31.01.1997 (Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico) e del 01.04.2010 (Caratteristiche costruttive degli scuolabus) e relative norme e circolari in materia di trasporto scolastico e rispondenti alle norme dettate dal nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 285 del 30.04.1992 e dal relativo Regolamento di attuazione, D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ss.mm.ii..
8. Prima della stipula del contratto dovrà essere esibito regolare atto di acquisto in proprietà o atto comprovante il negozio giuridico utilizzato ai fini della piena disponibilità, a diverso titolo giuridico, dei mezzi necessari per l'intera durata del contratto.
9. Tali mezzi devono essere:
 - a. immatricolati, omologati e revisionati dal Ministero dei Trasporti – Direzione provinciale della Motorizzazione Civile, nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa vigente (art. 1, lett. b, del D.M. 31 gennaio 1997);
 - b. possedere i requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione di cui all'art. 75 del Codice della Strada (D. Lgs n. 285/92), essere regolarmente immatricolati a norma dell'art. 93 del medesimo Codice presso la motorizzazione civile, circolare muniti di carta di circolazione, nonché dei documenti previsti dall'art. 180 del Codice;
 - c. essere coperti da polizza assicurativa RCA relativa ai veicoli;
 - d. gli automezzi, inoltre, devono essere in regola con le revisioni, generali ed annuali, previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 285/92, come da ultimo stabilito dal D.M. n. 408/98;
 - e. mantenuti in condizioni di perfetta efficienza.
10. I veicoli devono avere capacità di trasporto adeguata al numero degli utenti da servire e degli eventuali accompagnatori.
11. Ogni onere diretto e/o indiretto per l'uso dei veicoli e per il rispetto del codice della strada è a totale carico della ditta aggiudicataria.
12. All'interno dei veicoli deve essere indicato il numero massimo dei posti corrispondenti a quelli stabiliti nella carta di circolazione. In nessun caso sui veicoli deve essere tollerato un carico di viaggiatori, bagagli e merci superiore a quello massimo consentito, come desumibile dalla carta di circolazione.
13. I mezzi impiegati dovranno rispettare i Criteri Minimi Ambientali approvati con DM 17 giugno 2021, pubblicato in G.U.R.I. n. 157 del 2 luglio 2021) "Acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada e per i servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada", in quanto applicabili per l'affidamento del servizio di trasporto in relazione alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali ivi previste.
14. Ciascun veicolo dovrà esporre, durante lo svolgimento del servizio, un cartello ben visibile dall'esterno recante la dicitura "Comune di Putifigari - Servizio scuolabus".

Art. 9 - Personale

1. Per la regolare gestione del servizio la ditta aggiudicataria è tenuta a mettere a disposizione il personale necessario in numero sufficiente e in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla vigente normativa, in particolare quelli previsti dall'art. 116 del nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii..
2. I conducenti dovranno essere in possesso, quindi, di idonea patente di guida e del certificato di idoneità professionale del tipo richiesto, così come sancito dal D.M. n. 448 del 21.06.1989 art. 6.
3. Il personale deve mantenere un contegno corretto e riguardoso verso le Istituzioni e verso gli utenti. La ditta aggiudicataria si impegna a richiamare e, se del caso, a sostituire i dipendenti che non osservino una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste del Comune in questo senso sono impegnative per la ditta affidataria.
4. Prima della stipula del contratto per l'affidamento del servizio de quo, la ditta aggiudicataria trasmette al Comune l'elenco contenente i nominativi del personale impiegato per l'espletamento del servizio, con l'indicazione del tipo di rapporto contrattuale, copia fotostatica delle patenti di guida e del certificato di abilitazione professionale, copia fotostatica dei libretti di circolazione dei veicoli che si intendono utilizzare (con allegate le copie delle attestazioni di avvenuta positiva revisione dei veicoli). Ogni e qualsiasi variazione di quanto contenuto nei predetti documenti deve essere tempestivamente e, comunque, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di variazione, comunicata all'Amministrazione Comunale.
5. La ditta aggiudicataria è tenuta ad individuare un Responsabile di Servizio, di cui dovrà essere fornito immediato recapito e nominativo al Comune, garantendone reperibilità ed accessibilità, anche tramite cellulare, per un periodo corrispondente

- agli orari lavorativi degli uffici comunali. E' fatto altresì obbligo alla ditta di garantire, a bordo di ciascun automezzo, la presenza di almeno un telefono cellulare (dotandone l'autista), così da consentire al competente Ufficio Comunale la possibilità, in caso di situazione imprevedibili e contingenti, di rapportarsi direttamente ai predetti operatori.
6. Il personale addetto alla guida deve essere munito di distintivo di riconoscimento, riportante le generalità dell'autista e della ditta aggiudicataria che gestisce il servizio.
 7. Il personale deve mantenere la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio e, se del caso, ne dà comunicazione alla ditta aggiudicataria che provvede a formalizzare, mediante comunicazione al Comune, fatti e circostanze che possano interferire o compromettere il buon andamento del servizio. Osserva, inoltre, nei rapporti con l'utenza un comportamento civile rispettoso della persona ed un contegno, sempre e comunque, decoroso ed adeguato alla particolare età degli utenti.
 8. La ditta aggiudicataria è responsabile del comportamento dei propri dipendenti, ed inoltre, è:
 - tenuta ad applicare al personale impiegato nel servizio tutte le vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali stipulati, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro;
 - tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti e future in materia di assunzione di personale;
 - responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali ed assicurativi, da altri organi di vigilanza o dalla stessa stazione appaltante e comunque s'impegna a mantenere indenne da ogni conseguenza la stazione appaltante.

Art. 10 - Compiti e norme di comportamento del personale in servizio sui mezzi di trasporto .

1. Durante lo svolgimento del servizio, i conducenti dei mezzi, nell'ambito delle relative competenze, osservano le seguenti prescrizioni:
 - dovranno garantire massima serietà, riservatezza, diligenza, correttezza e discrezione nello svolgimento dei compiti affidati;
 - dovranno mantenere nei confronti dell'utenza scolastica un contegno corretto e riguardoso, evitando in ogni occasione un linguaggio scorretto e riprovevole;
 - mantenere un comportamento dignitoso nelle aree di sosta davanti alle scuole in attesa dell'uscita degli utenti, evitando schiamazzi e qualsiasi tipo di diverbio con i genitori o colleghi;
 - adoperarsi, nei limiti dei compiti di guida assegnati, affinché gli alunni durante il viaggio mantengano un comportamento corretto e disciplinato, gestendo, per quanto di competenza, eventuali difficoltà e disturbi provocati dagli utenti stessi;
 - essere a conoscenza dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio, con particolare riguardo ai percorsi e agli orari del servizio;
 - garantire il trasporto così come definito nei percorsi, nei tempi e nelle fermate indicate dall'Amministrazione Comunale; è vietato deviare dal percorso concordato o effettuare fermate non previste;
 - dovranno usare speciale prudenza e diligenza nella condotta di guida;
 - rispettare rigorosamente, durante la guida, le norme del vigente Codice della strada e la segnaletica stradale;
 - tenere una velocità nei limiti di sicurezza stabiliti dalla vigente normativa e comunque sempre rapportati alle situazioni atmosferiche e di traffico;
 - non sostare con il motore acceso in prossimità delle sedi scolastiche;
 - non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
 - non permettere l'accesso all'automezzo a persone estranee al servizio ad eccezione di quelle autorizzate dal Comune per funzioni di accompagnamento, sorveglianza o controllo;
 - non abbandonare i veicoli lasciando gli alunni privi di sorveglianza, in caso di incidente o problemi di varia natura deve richiedere e quindi aspettare i soccorsi;
 - consegnare immediatamente al Comune oggetti rivenuti sull'automezzo, qualunque ne sia il valore e lo stato;
 - non prendere ordini da estranei durante l'espletamento del servizio, fatti salvi i provvedimenti che dovessero essere impartiti dagli organi di polizia per motivi di sicurezza;
 - informare tempestivamente l'Amministrazione Comunale in merito a problematiche o criticità eventualmente verificatesi nel corso dello svolgimento dei servizi in appalto e, in generale, di fatti e circostanze che possono influire sul buon andamento del servizio;
 - regolare la salita e la discesa degli alunni nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza al fine di evitare ogni possibilità di pericolo, facendo in modo che le operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune declina ogni responsabilità;
 - effettuare su ogni automezzo un'accurata verifica affinché gli alunni trasportati siano quelli effettivamente iscritti e comunicati dal Comune alla ditta aggiudicataria;
 - dovranno altresì accertarsi che sullo scuolabus nel viaggio di ritorno a casa, siano presenti tutti gli utenti trasportati nel viaggio di andata, in caso contrario comunicare alla Istituzione che in quel momento è più accessibile (Comune, scuola o famiglia), sarà ritenuta grave negligenza abbandonare a scuola o tralasciare di trasportare un minore senza aver espletato le modalità sopra indicate;

- non dovranno in alcun modo lasciare i minori davanti alle scuole ove il portone d'ingresso non risulti ancora aperto. Tale obbligo termina laddove inizia quello del personale ausiliario, sotto il coordinamento della competente Autorità Scolastica, e cioè esattamente nel momento in cui i minori, varcando il portone d'ingresso, entrano nella scuola;
 - il conducente dello scuolabus dovrà controllare che tutti gli alunni compiano il percorso seduti, che gli zaini e/o il materiale degli alunni siano collocati in modo da non creare pericolo durante il trasporto e da non ingombrare i passaggi durante le operazioni di salita e discesa;
 - mantenere il segreto d'ufficio e pieno rispetto della riservatezza, in relazione a fatti, circostanze, informazioni inerenti gli utenti stessi o, più in generale, di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti;
 - essere muniti di apposita tessera di riconoscimento visibile e corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione della ditta di appartenenza;
 - utilizzare correttamente il telefono cellulare di servizio fornito della ditta aggiudicataria, per poter essere rintracciati velocemente, con il relativo dispositivo auricolare o apparecchiatura vivavoce;
 - attenersi scrupolosamente al codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013 e attenersi scrupolosamente al codice di comportamento del Comune di Putifigari approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 04.05.2023;
 - gli autisti sono inoltre tenuti a garantire il regolare svolgimento del servizio anche in caso di emergenza e/o criticità, adottando idonee soluzioni organizzative ed informandone tempestivamente l'Amministrazione Comunale.
2. Il Comune si riserva la facoltà di operare, al riguardo, tutti i controlli che riterrà opportuni. Si riserva inoltre la facoltà di richiedere alla ditta aggiudicataria la sostituzione del personale ritenuto inadeguato allo svolgimento del servizio, che non osservi un contegno corretto o usi un linguaggio scorretto e riprovevole o che, in generale, contravvenga a quanto indicato nel precedente comma 1 ovvero al Codice di comportamento del Comune di Putifigari.
 3. La sostituzione dovrà essere effettuata dalla ditta aggiudicataria del servizio entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Restano comunque ferme le ulteriori misure di penalità previste dal presente capitolato all'art. 17.
 4. Eventuali sostituzioni o variazioni dovute ad altre cause dovranno essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione Comunale.
 5. La ditta aggiudicataria dovrà, allo scopo, istruire e responsabilizzare il proprio personale, assicurare una formazione adeguata. Dovrà inoltre fornire al Comune tempestiva segnalazione d'ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall'attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo per gli alunni trasportati.
 6. La ditta aggiudicataria dovrà, con riferimento all'art. 57 del D. Lgs. n. 36/2023, nei limiti e nei modi consentiti dalle normative vigenti, garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato in ragione della continuità del servizio ed a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione dell'impresa subentrante e con le esigenze tecnico – organizzative o di manodopera previste per l'esecuzione del servizio.

Art. 11 - Responsabilità e polizze assicurative

1. La ditta aggiudicataria risponde direttamente dei danni, a persone e cose, derivanti dal servizio prestato.
2. L'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato deve avvenire, per tutta la durata dell'appalto, in conformità alle norme di legge, di regolamento e di atto amministrativo vigenti in materia di trasporto scolastico.
3. La ditta aggiudicataria è responsabile del pieno e perfetto adempimento ed espletamento del servizio. Qualsiasi inosservanza alle disposizioni di legge, di regolamento e di atto amministrativo in materia nonché di quanto indicato nel presente capitolato speciale o nel contratto d'appalto esime e solleva la stazione appaltante da ogni responsabilità.
4. Il servizio si intende esercitato a tutto rischio e pericolo della ditta aggiudicataria, senza alcun diritto a sussidio o compenso di sorta, oltre al corrispettivo pattuito.
5. La ditta aggiudicataria si assume ogni onere e rischio inerente l'affidamento in capo al servizio oggetto dell'appalto e si assume ogni responsabilità derivante da un non corretto svolgimento dello stesso, per proprie deficienze, negligenze, comprese quelle del personale impiegato nell'esecuzione del servizio e per danni di qualsiasi natura arrecati dai suoi operatori/agenti o dai suoi mezzi alle persone, ai fabbricati, ai manufatti di proprietà del Comune o di proprietà di privati, sollevando, al riguardo, il Comune, anche rispetto ai terzi, da ogni responsabilità ed onere. La ditta aggiudicataria si assume inoltre tutte le responsabilità civili e penali per infortuni e danni arrecati o procurati ai trasportati, a terze persone e cose, tenendo indenne il Comune per ogni responsabilità diretta o indiretta. La ditta aggiudicataria è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di trasporto delle persone. La ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità circa l'organizzazione e la prestazione del servizio reso dal proprio personale.
6. La ditta aggiudicataria assume, per tutta la durata del contratto, piena e diretta responsabilità gestionale del servizio appaltato liberando a pari titolo il Comune e si impegna quindi ad adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessarie atte a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti, del proprio personale, nonché gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai beni pubblici e privati, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro con particolare riferimento dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.
7. E' a carico della ditta aggiudicataria ogni e qualsiasi responsabilità civile verso i trasportati e verso terzi per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, restando pertanto esonerato da responsabilità il Comune appaltante. La ditta, in tal caso, dovrà provvedere a proprie spese a rifondere i danni causati.
8. La ditta aggiudicataria prima dell'inizio del servizio deve costituire e consegnare all'Ente idonee polizze assicurative (R.C.A./R.C.T./R.C.O), da mantenere efficaci per tutta la durata dell'appalto, con adeguati massimali, previsti dalla legge a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione del servizio appaltato. In particolare:

- a) polizza RCA (responsabilità civile auto) per i danni arrecati a terzi (compresi i trasportati) in conseguenza della circolazione stradale di veicoli posseduti e/o utilizzati dalla ditta aggiudicataria per l'esecuzione del presente appalto. Ogni mezzo deve essere in regola con l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, ai sensi del Nuovo Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 209\2005), già legge 24.12.1969, n. 990 e ss.mm.ii (Codice delle assicurazioni), nel rispetto di quanto previsto dal Codice Civile, con precisazione che la garanzia per i terzi trasportati deve essere prevista per tanti posti quanti sono quelli indicati nella carta di circolazione.
 - b) polizza RCO (responsabilità civile verso prestatori di lavori) per infortuni sofferti da prestatori di lavori addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti o non);
 - c) polizza RCT (responsabilità civile verso terzi) per danni arrecati a terzi tra cui il Comune.
9. I massimali previsti nelle polizze non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dall'aggiudicatario stesso sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti del Comune.
10. Le polizze suddette dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- a) la polizza dovrà essere espressamente stipulata (o estesa) con riferimento al servizio appaltato;
 - b) la polizza dovrà avere la durata pari a quella dell'appalto;
 - c) la polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia nei confronti dell'Ente per qualsiasi somma pagata a titolo di risarcimento danni.
11. In alternativa alla stipulazione delle polizze indicate al precedente comma 10, la ditta aggiudicataria potrà dimostrare l'esistenza di polizze già attivate, aventi le medesime caratteristiche indicate per quelle sopra specificate. In tal caso si dovrà produrre un'appendice alle stesse, nelle quali si espliciti che le polizze in questione coprono anche i servizi previsti dal presente capitolato, precisando che non vi sono limiti al numero dei sinistri e che la durata dovrà coprire la stipula del contratto fino alla sua scadenza.
12. Le polizze suddette non liberano l'aggiudicatario dalle proprie responsabilità. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico dell'aggiudicatario. La ditta aggiudicataria risponderà per intero dei sinistri che durante il viaggio, durante le operazioni preparatorie o accessorie del trasposto, durante la salita e la discesa o durante le soste e le fermate, possano interessare i trasportati e le cose che gli stessi portano con sé, esonerando il Comune da ogni addebito civile o penale. La ditta aggiudicataria è tenuta a dare immediata comunicazione all'Ente di tutti gli incidenti verificatisi, qualunque importanza essi rivestano, anche quando nessun danno si fosse verificato.
13. L'inefficacia dei contratti assicurativi non potrà in alcun modo essere opposta al Comune e non costituirà esimente della ditta aggiudicataria per le responsabilità ad essa imputabili secondo le norme dell'ordinamento vigente.
14. Qualora l'importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico della ditta aggiudicataria del servizio. Eventuali scoperte e franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico del Comune e del danneggiato.
15. La ditta aggiudicataria si assumerà a proprio carico l'onere di manlevare il Comune da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa per danni arrecati a terzi o dipendenti in relazione allo svolgimento del servizio. Il Comune è inoltre esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente della ditta aggiudicataria durante l'esecuzione del servizio.
16. La ditta aggiudicataria è tenuta, altresì, a documentare prima dell'inizio del servizio e della stipula del contratto l'adempimento dei suindicati obblighi assicurativi, consegnando copia delle assicurazioni stipulate, ed a comunicare tempestivamente e, comunque, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della variazione, ogni variazione in merito.
17. In caso di danni arrecati a terzi e in occasione di incidenti di qualsiasi natura, la ditta aggiudicataria dovrà darne immediata comunicazione al Comune, fornendo dettagliati particolari.

Art. 12- Cessione e subappalto.

1. E' fatto divieto, in relazione alla particolare natura del servizio, alla ditta aggiudicataria di cedere in tutto o in parte il contratto di appalto ovvero di subappaltare le prestazioni ed i servizi che ne sono oggetto, pena l'immediata risoluzione del contratto.

Art. 13 - Avvio dell'esecuzione del contratto.

1. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Comune per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, il Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 14 -Varianti.

1. Sono ammesse, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità del servizio, per fatti verificatisi in corso di esecuzione, per adeguare l'impostazione progettuale del servizio qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia e per il perseguimento degli obiettivi perseguiti dallo stesso servizio.

Art. 15 - Variazioni entro il venti per cento.

1. L'entità del servizio, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha valore meramente indicativo.
2. Il Comune, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 16 - Revisione prezzi del servizio.

1. È ammessa la revisione del prezzo d'appalto, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023.

2. La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.
3. La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.
4. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Art. 17 - Risoluzione del contratto

1. Qualora nel corso dell'appalto il servizio non venga attuato secondo quanto previsto nel presente Capitolato Speciale, nel contratto d'appalto ovvero in tutto o in parte in contrasto o in maniera non conforme alle norme di legge, di regolamento e di atto amministrativo in materia, la stazione appaltante può recedere dal rapporto, rimanendo salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni, senza che per questo la ditta affidataria o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna.
2. La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del D. Lgs. 36/2023, anche nelle ipotesi, di seguito riportate, in cui la ditta affidataria:
 - a) venga a perdere i requisiti di idoneità;
 - b) non ottemperi alle prescrizioni inerenti le modalità di esecuzione del servizio previste dal presente capitolato ovvero dal contratto ovvero dalle norme di legge, di regolamento e di atto amministrativo in materia;
 - c) non inizi l'esercizio del servizio nel termine fissato o, iniziandolo, lo abbandoni, ovvero lo interrompa, lo sospenda o comunque lo effettui con ripetute e gravi irregolarità, non dipendenti da forza maggiore;
 - d) non ottemperi alle direttive emanate dagli Enti in materia di trasporto pubblico locale;
 - e) si renda responsabile di gravi o ripetute irregolarità in ordine amministrativo o gestionale;
 - f) si renda inadempiente nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro;
 - g) non provveda alla stipula delle polizze assicurative di cui all'art. 11 o mancato pagamento dei relativi premi;
 - h) in caso di avvenimenti di particolare gravità che arrechino pregiudizio alla sicurezza del servizio, quali utilizzo di mezzi e/o personale privi dei requisiti di legge o gravi violazioni comportamentali e/o del Codice della Strada che abbiano determinato situazioni di rischio per l'incolumità delle persone;
 - i) inosservanza degli obblighi di riservatezza;
 - j) mancata sostituzione del personale in seguito a motivata richiesta del Comune;
 - k) si renda inadempiente nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro e violi le disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni, assistenza e previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio;
 - l) contravvenga al divieto di cessione del contratto.
3. Fatta salva l'ipotesi di cui al precedente comma secondo, lett. a), del presente articolo, per la quale la risoluzione decorre dalla data in cui il fatto viene accertato, nelle altre ipotesi la risoluzione deve essere preceduta da formale contestazione del fatto, intimata con lettera raccomandata A.R. o via PEC ai sensi di legge.
4. Rimane, comunque, in capo alla stazione appaltante la facoltà di applicare le penali di cui al precedente art. 17 del presente Capitolato Speciale.
 Senza che per questo la ditta affidataria o chiunque possa vantare diritto o pretesa alcuna, è in ogni caso riconosciuta la piena facoltà della stazione appaltante di procedere, a suo insindacabile giudizio, alla revoca dell'affidamento dell'appalto nei sottoelencati casi:
 - a) vengano meno le ragioni di interesse pubblico che hanno portato alla costituzione del servizio;
 - b) sia riconosciuta l'opportunità della soppressione del servizio;
 - c) ne venga sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo con sicurezza di continuità.
2. In caso di sospensione del servizio, per cause di forza maggiore, che consentano comunque il ripristino del servizio stesso, la stazione appaltante stabilisce, a suo insindacabile giudizio, le condizioni per la eventuale prosecuzione dell'appalto.
3. Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, il Comune potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge n. 135\2012, l'Amministrazione comunale ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni da Consip S.p.a successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della Legge 23.12.1999, n. 488.

Art. 18 - Sostituzione dell'affidatario.

1. In caso di risoluzione del contratto, il Comune può affidare l'appalto, anche senza nuova istruttoria, alle condizioni già ammesse ed approvate, alla ditta che segue in graduatoria, che presenti i requisiti previsti dalla lettera invito/disciplinare di gara, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalle norme di legge, di regolamento e di atto amministrativo vigenti in materia di trasporto scolastico.

Art. 19 - Recesso.

1. Il Comune ha diritto di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o tramite pec.
2. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite, nonché al pagamento del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023 e dal relativo allegato II.14.

Art. 20 - Liquidazione delle competenze e tracciabilità dei flussi finanziari.

1. Il compenso che il Comune corrisponderà alla ditta aggiudicataria è da ritenersi comprensivo di tutte le prestazioni inerenti l'esecuzione del servizio appaltato e viene pagato a seguito di presentazione di regolari fatture a cadenza mensile posticipata, che dovranno essere emesse dalla ditta aggiudicataria con l'indicazione del mese di espletamento del servizio.
2. Alla liquidazione delle fatture si provvederà entro 30 giorni dalla data di presentazione, previa acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva). Le fatture dovranno contenere il riferimento al contratto d'appalto ed al codice CIG.
3. Il Comune potrà trattenere sul prezzo da corrispondere le somme necessarie ad ottenere il rimborso spese per il pagamento delle penalità di cui all'art. 21.
4. Con tale corrispettivo la ditta aggiudicataria si intende del tutto compensata per il servizio prestato senza alcun diritto a nuovi maggiori compensi.
5. La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136\2010.
6. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare l'indicazione del codice CIG. Inoltre il pagamento delle fatture alla ditta aggiudicataria potrà avvenire solo sul conto corrente dedicato, del quale è necessario vengano forniti gli estremi alla stazione appaltante.
7. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie determina la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 21 - Controlli e penalità

1. Il Comune si riserva il diritto di effettuare in qualsiasi momento tutte le verifiche ritenute opportune circa l'idoneità dei mezzi impiegati nel servizio e di controllare l'esatta osservanza delle norme stabilite con il presente capitolato, con facoltà di adottare gli opportuni provvedimenti atti a garantire il regolare svolgimento dello stesso servizio.
2. Nel caso si verificano manchevolezze o inadempimenti (anche parziali) di servizio, imputabili alla ditta affidataria o derivanti da inosservanza, da parte di questa ultima, delle norme contenute nel presente capitolato, nel contratto d'appalto ovvero delle norme di legge, di regolamento o di atto amministrativo in materia, le stesse sono rilevate alla ditta affidataria medesima per iscritto a mezzo raccomandata A.R., ai sensi di legge. Entro il termine di giorni 10 (dieci), la ditta affidataria può presentare le proprie controdeduzioni. Nel caso in cui il Comune valuti non accolte le controdeduzioni presentate dalla ditta, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertata. In questo caso, nel termine dei successivi 10 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni, l'Amministrazione Comunale comunicherà alla ditta l'applicazione della sanzione e l'ammontare della penale.
3. Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
4. Qualora oggettivi inadempimenti delle condizioni contrattuali giustifichino le ripetute applicazioni delle suddette penali, oltre tale limite si procederà alla risoluzione del contratto a danno della ditta aggiudicataria. In tale caso quest'ultima sarà comunque tenuta a garantire la continuità nell'erogazione del servizio fino alla data di decorrenza del nuovo appalto, con l'eventuale maggiore spesa a carico dell'inadempiente.
5. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità del servizio fornito.
6. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Art. 22 - Sicurezza

1. Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro è fatto obbligo alla ditta aggiudicatari di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa di cui al D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni ed al complesso delle normative vigenti in materia di sicurezza, prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro.

2. La ditta aggiudicataria, a richiesta del Comune dovrà dimostrare di essere in regola con gli adempimenti sulla sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 e produrre a richiesta la documentazione prevista per legge. Il mancato adempimento previsto dal D. Lgs. 81/2008 costituisce di fatto il presupposto per la rescissione del contratto con semplice comunicazione scritta.
3. La ditta aggiudicataria dovrà comunicare, prima della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e trasmettere il Piano Operativo di Sicurezza della stessa.
4. La ditta aggiudicataria è tenuta all'adempimento di tutte le prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008, relativamente alle parti applicabili, e di ogni altra norma in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, anche emanata nel corso dell'appalto. Il Comune è quindi esplicitamente esonerato rispetto ad eventuali inadempimenti della ditta in qualche modo ricollegabili direttamente o indirettamente con quanto richiesto dal D. Lgs. n. 81/2008. In particolare la ditta appaltatrice è tenuta al rispetto degli obblighi connessi ai contratti di appalto di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 .
5. La ditta dovrà redigere nei modi previsti dagli artt. 17 e 28 del D. Lgs. 81/2008 e far pervenire al Comune entro 30 giorni dall'inizio del servizio il proprio Documento di Valutazione dei Rischi finalizzato all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta. Il suddetto documento non dovrà essere redatto in forma generica, ma relativo allo specifico appalto. La ditta aggiudicataria si impegna inoltre a trasmettere entro 20 giorni al Comune qualsiasi revisione del suddetto Documento.
6. La ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'adeguata informazione, formazione, addestramento e aggiornamento del personale addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008. Gli obblighi formativi si estendono alla prevenzione incendi (medio rischio) ed al primo soccorso, comprovata da appositi attestati, ed alla formazione dei preposti (art. 19 del D. Lgs. 81/2008). La ditta è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alla vigente normativa in materia di tutela e della sicurezza sul lavoro.
7. Il Comune è in ogni caso sollevato da ogni responsabilità civile e penale riguardante l'applicazione delle norme antinfortunistiche da parte della ditta affidataria del servizio oggetto del presente Capitolato.
8. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela del lavoratore di cui al presente articolo determinano la risoluzione del contratto.

Art. 23 - Clausola sociale.

1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente.
2. A tal fine si ricorda, che ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 36/2023, al personale impiegato nel servizio oggetto del presente appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale CCNL Autorimesse e noleggio automezzi in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.
3. Si precisa, altresì, che ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D. Lgs. 36/2023, il Comune individua i costi della manodopera per l'espletamento del presente servizio pari ad € 21.593,00.
4. I costi della manodopera, così come quelli della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Art. 24 - Completamento delle prestazioni nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato.

1. In tutti i casi di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, il Comune si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed economicamente possibile.
2. La stazione appaltante si riserva di disporre il nuovo affidamento alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Art. 25 - Osservanza dei contratti collettivi di lavoro e obblighi assicurativi

1. La Ditta aggiudicataria si impegna ad osservare ed applicare integralmente nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituita sotto forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione del presente servizio, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e di settore applicato e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e le modalità in cui si svolge l'appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione.
2. La ditta appaltatrice dovrà applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nel servizio, le vigenti norme in materia di assicurazione sugli infortuni, di previdenza e di ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge o dai contratti collettivi di lavoro ed accordi integrativi previsti per le ditte della categoria
3. Tutti gli obblighi assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della ditta aggiudicataria, la quale ne è la sola responsabile. La ditta aggiudicataria dovrà applicare nei confronti dei propri dipendenti e dei soci lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal CCNL di settore applicato.
4. In caso di inottemperanza agli obblighi assicurativi del personale impiegato nel servizio o qualora siano riscontrate irregolarità, il Comune segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro. A tal fine la stazione appaltante si

riserva la possibilità di effettuare controlli sia presso l'INPS che presso l'Ispettorato del Lavoro finalizzati alla costante verifica del rispetto di tutti gli oneri e obblighi derivanti dal CCNL e dal rapporto di lavoro.

5. La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, dà titolo all'Amministrazione di dichiarare la risoluzione del contratto.
6. La ditta aggiudicataria deve altresì ottemperare a quanto richiesto dal D. Lgs. 09.04.2008, n. 81 e ss.mm.ii, recante norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori

Art. 26 – Cauzione definitiva.

1. A norma dell'art. 117 del D. Lgs n. 36/2023, la ditta affidataria deve costituire, prima della stipula del contratto di servizio, la garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del D. Lgs n. 36/2023 per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, a garanzia degli obblighi assunti e del rispetto degli adempimenti contrattuali a norma di quanto previsto dal D. Lgs. n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'importo della cauzione è ridotto nei termini e con le modalità previste dall'art. 106, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023. Il possesso delle certificazioni previste deve essere comprovato sotto forma di dichiarazione o mediante copia della certificazione.
3. Tale cauzione potrà essere costituita mediante polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, rilasciata da istituti a ciò autorizzati e dovrà prevedere espressamente:
 - rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - mancata produzione di effetti nei confronti dell'Ente a causa dell'omesso pagamento dei premi da parte del debitore principale;
 - clausola di pagamento a semplice richiesta dell'Ente, entro 15 giorni dalla richiesta;
4. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 o comunque, permane, fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
5. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
6. Copia della cauzione definitiva dovrà essere trasmessa all'Amministrazione contestualmente alla documentazione per la stipula del contratto.

Art 27 - Tutela della Privacy

1. La ditta aggiudicataria, nel presentare la propria offerta, si impegna ad accettare in caso di aggiudicazione la nomina quale responsabile del trattamento dei dati relativi agli utenti del servizio e a rispettare la normativa specifica in materia di tutela di privacy prevista dal Regolamento UE n. 2016/679. Il trattamento potrà riguardare anche dati sensibili riferiti agli utenti.
2. La ditta aggiudicataria dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal Regolamento Ue 2016/679 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.
3. La ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto della normativa sulla privacy, contenuta nella legge 27.12.2019 n°160, dal D.to L. 14 giugno 2019 n°53, dal D.M. 15.03.2019 e dal decreto di adeguamento al D.lgs. N°101/2018. In particolare, con la sottoscrizione del contratto, la Ditta si impegna a non utilizzare a fini propri o comunque non connessi con l'espletamento dell'appalto, i dati personali venuti in suo possesso nel corso dell'esecuzione del contratto.
4. Il Comune e la ditta aggiudicataria prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto.

Art. 28 - Imposte, tasse e vincoli contrattuali.

1. Sono a carico della ditta affidataria, senza diritto di rivalsa, tutte le spese di contratto, le spese ed i diritti di segreteria, di bollo, di registrazione, ecc., nessuna esclusa.

Art. 29 - Controversie.

1. Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Sassari.

Art. 30 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti in materia, nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile.

Putifigari 06 settembre 2023

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Mariangela Trivero